

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SHIR HADASH"

ART. 1 – (Denominazione-sede-natura-durata)

1.1. È costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata: "SHIR HADASH" con sede nel Comune di Firenze e il Consiglio Direttivo potrà con propria deliberazione fissare e variare l'indirizzo della sede nell'ambito del Comune di Firenze.

Ove l'Associazione dovesse iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in conformità al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, assumerà la denominazione di "SHIR HADASH ETS".

1.2. L'associazione è una libera congregazione di persone fisiche che, accettati i principi fondamentali dell'Ebraismo Progressivo di cui condividono storia, cultura e pratiche, intendono dare vita ad una sinagoga al fine di assicurare, oltre ai servizi rabbinici di tipo istituzionale (milah, bar/bat mitzvah, confermazione o ben/bat torah, qiddushin, qevurah), regolari uffici religiosi per lo shabbat e le feste che scandiscono l'anno ebraico.

"SHIR HADASH" attribuisce agli uomini e alle donne gli stessi diritti e gli stessi doveri; considera ebrei/e coloro che sono figli/e di un padre ebreo allo stesso modo di coloro che sono figli/e di una madre ebrea; incoraggia, nel suo avvicinamento all'ebraismo, il coniuge non ebreo/a che desidera dare una entità ebraica alla famiglia che ha costituito con un ebreo/a ed accoglie nella Congregazione le coppie che vogliono restare miste e i loro figli; valorizza e sostiene la richiesta di conversione di chi intende integrarsi nel popolo ebraico e, fatto ebreo per scelta, accetta l'alleanza di Abramo.

1.3. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - (Finalità ed attività)

2.1 SHIR HADASH intende favorire la diffusione dell'ebraismo progressivo e a tal fine intende cooperare attivamente con le altre congregazioni che in Italia si ispirano ad esso (riformate, liberali, ricostruzioniste) e si impegna a collaborare con le organizzazioni che, salvaguardando l'autonomia di ogni componente, rappresentino in modo unitario l'ebraismo italiano di fronte allo Stato ed all'ebraismo internazionale. SHIR HADASH chiamando ad aderire gli ebrei progressivi di ogni nazionalità che vivono, temporaneamente o stabilmente, nel territorio italiano, li sollecita a gemellare le loro comunità di origine con la Congregazione che le accoglie a stimolare il loro aiuto affinché l'ebraismo progressivo possa radicarsi e svilupparsi in Italia.

SHIR HADASH intende avvalersi, ricorrendone i presupposti di legge, di ogni accordo internazionale (compreso quello italo-americano del 1948) che consenta e favorisca reciproci riconoscimenti tra Congregazioni agenti in diversi stati.

2.2. L'associazione è apolitica, ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed è di ispirazione religiosa.

2.3 È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo diversa previsione di legge.

2.4 È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe secondo quanto stabilirà l'assemblea degli associati con le maggioranze di legge o a ini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/1996 e salva diversa destinazione imposta per legge.

ALLEGATO DI

LETTERA "A"

REP 27847/12893

2.5. L'Associazione adotta una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È pertanto esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati il diritto di voto per approvare e modificare il presente statuto, i suoi eventuali regolamenti esecutivi e per la nomina degli organi dell'associazione.

2.6 L'Associazione, più in particolare ha come scopo:

- promuovere l'Ebraismo liberale che si inserisce nel filone Dell'Ebraismo Progressivo Mondiale che si riconosce nella "WUPJ" (Unione Mondiale dell'Ebraismo progressivo) e nell' "EUPJ" (Unione Europea dell'Ebraismo Progressivo);
- promuovere insegnamento e pratica dell'Ebraismo Mondiale;
- assistere le comunità e coloro che praticano la tradizione dell'ebraismo progressivo per il loro riconoscimento nell'ambito dell'UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE;
- promuovere la realizzazione di luoghi di incontro che possano essere a carattere religioso, culturale, educativo, sportivo e di socializzazione in genere, per favorire una maggiore integrazione sociale e/o la diffusione dell'ebraismo progressivo;
- promuovere l'educazione religiosa e culturale degli adulti e dei bambini;
- promuovere la realizzazione di luoghi per la celebrazione pubblica di funzioni religiose e promuovere l'organizzazione e la conduzione di servizi religiosi secondo la tradizione dell'ebraismo progressivo;
- svolgere altre attività educative, ricreative, assistenziali e di carattere religioso, ispirate alla tradizione dell'ebraismo progressivo;
- in via strumentale l'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare o immobiliare e svolgere qualsiasi altra attività lecita, strumentale ed aderente al perseguimento degli scopi associativi.

2.7 Per la gestione delle attività, l'Associazione può avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative, nonché ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e delle altre prestazioni lavorative consentite dalla legge.

ART. 3 - (Associati)

3.1 Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche, maggiori di età che vengono riconosciute di fede ebraica in base alla tradizione ed alla pratica dell'Ebraismo progressivo, rinviando a quanto previsto all'articolo 1) comma 2, e che

ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

3.2 L'Ammissione deve farsi mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3.3. La quota associativa è deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale quota rappresenta unicamente un versamento a sostegno economico della Associazione, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato ed ogni anno deve essere versata entro i termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

3.4 Ci sono 2 categorie di associati
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

3.5 L'ammissione a associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o l'esclusione.

3.6 L'associazione prevede l'intrasmissibilità e la non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

3.7 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e svolgono la loro attività nei confronti dell'Associazione a titolo gratuito, indipendentemente da eventuali cariche ricoperte, fatta salva la possibilità di rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute.

ART. 4 - (Diritti e doveri degli associati)

4.1 Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

4.2 Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

4.3 Gli associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4.4. Gli associati svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione degli associati)

5.1 L'Associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo da spedirsi almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno solare. Il recesso ha effetto dal 31 dicembre successivo al decorso dei tre mesi dalla comunicazione.

5.2 L'esclusione del socio può essere dichiarata per decadenza, per radiazione o per morosità.

5.3 La decadenza è determinata dalla perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

5.4 L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che commette azioni ritenute disonorevoli dentro o fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può essere escluso dall'Associazione, per radiazione.

5.5 Può essere inoltre escluso il socio moroso quando non abbia provveduto al pagamento della quota annuale e siano decorsi non meno di tre mesi dalla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo. Prima di procedere all'esclusione il Consiglio Direttivo può sospendere dai suoi diritti l'associato moroso fissandogli con comunicazione scritta un termine non superiore a trenta giorni dal suo ricevimento per consentire il versamento tardivo.

5.6 L'esclusione, da qualsiasi causa dipenda, è deliberata dall'organo direttivo, dopo aver ascoltato le ragioni dell'associato se da questi richiesto, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 6 - ("Amici" della Associazione)

6.1 Possono essere ammesse a partecipare alle attività della Associazione, quali "Amici" della stessa, tutte le persone fisiche, maggiori di età, che manifestino interesse ad avvicinarsi alla religione ebraica, nell'ambito della tradizione e della pratica dell'Ebraismo progressivo, con la condivisione degli scopi e la accettazione del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno.

6.2 L'ammissione quale "Amico" deve essere richiesta per scritto al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza ed a propria discrezione, anche senza esplicitazione dei motivi del diniego. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare il contributo di partecipazione fissato dal Consiglio.

6.3 La perdita di tale qualifica è del pari deliberata dal Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione.

6.4 Il contributo di partecipazione degli Amici della Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo avendo presente le spese delle attività cui essi hanno diritto di

partecipare. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di "Amico" ed ogni anno deve essere versata entro i termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

6.5 Gli Amici della Associazione hanno gli stessi diritti e doveri degli associati fatta eccezione:

- per il diritto di voto;
- per il diritto di elettorato passivo alle cariche sociali;
- per il pagamento delle quote che sono diverse da quelle dell'associazione.

6.6 L'Amico della Associazione può recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo da spedirsi almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno solare. Il recesso ha effetto dal 31 dicembre successivo al decorso dei tre mesi dalla comunicazione.

ART. 7 - (Organi sociali)

7.1 Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio direttivo,
- Presidente
- Organo di controllo (se così disposto dalla Legge o dall'assemblea).

L'Associazione può inoltre nominare un segretario, un tesoriere e un responsabile del culto.

È garantita la loro eleggibilità libera, secondo il principio del voto singolo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo rimborso eventuali spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione se debitamente comprovate.

ART. 8 - (Assemblea)

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati, ordinari e sostenitori.

8.2 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche mediante email, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori e/o pubblicato sul sito istituzionale per almeno quindici giorni.

8.3 L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito della provincia di Firenze.

8.4 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

8.5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

9.1 L'assemblea ordinaria deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo;
- eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo ove non vi abbia provveduto il consiglio stesso
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sotto posto al suo esame dal Consiglio direttivo.
- tutte le competenze previste come inderogabili per legge 9.2

L'assemblea straordinaria delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'associazione, alla devoluzione del patrimonio.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

10.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

10.2 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

10.3 Le deleghe possono essere conferite solo ad altri associati.

10.4 Non sono ammesse più di quattro deleghe per ciascun aderente.

10.5 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese.

10.6 L'assemblea straordinaria delibera con la necessaria presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione; per le delibere relative allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio l'assemblea straordinaria delibera sempre col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

10.7 L'assemblea è totalitaria quando intervengono, in proprio o per delega, tutti gli associati ed i membri del Consiglio Direttivo e/o dell'organo di controllo, se nominati, ove non presenti, dichiarino per iscritto di essere stati informati sullo svolgimento dell'assemblea e di non opporsi a che essa si tenga in loro assenza.

10.8 Le deleghe dei soci e le dichiarazioni del comma precedente vengono conservate agli atti dell'associazione.

10.9 Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute con l'intervento degli associati dislocati in più luoghi distanti e collegati in audio o video conferenza, purché siano

osservate le seguenti condizioni e modalità:

- ove non diversamente consentito dalla legge, devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'assemblea il presidente e il segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, facendo espressa menzione della modalità con cui avviene il collegamento con i soci non presenti;
- il presidente dell'assemblea deve poter accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura dell'associazione ovvero le modalità di collegamento. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il presidente e il verbalizzante.

10.10 Il Presidente dell'assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferirà all'assemblea.

10.11 Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà svolgersi in quanto non risulta validamente costituita. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Comunque dal verbale assembleare dovranno risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

11.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In mancanza l'assemblea provvede a nominare il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario anche tra i non associati.

11.2 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

11.3 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - (Consiglio direttivo)

12.1 Il consiglio direttivo è composto, a scelta dell'assemblea da un minimo di tre a un

massimo di cinque membri.

12.2 Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Sono ammesse riunioni in tele/video conferenza alle condizioni previste per le assemblee.

12.3 Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo Consigliere. I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.

12.4 Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria degli associati dev'essere convocata per procedere alla rinnovazione dell'intero Consiglio Direttivo.

12.5 Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Inoltre il Consiglio delibera in ordine all'ammissione ed esclusione degli associati, fissa le quote annuali, nomina il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile del Culto.

12.6 Il consiglio direttivo dura in carica per massimo quattro anni, secondo quanto stabilirà l'assemblea in sede di nomina e i suoi componenti possono essere rieletti.

12.7 Il consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri tutte o parte delle sue funzioni escluse quelle non delegabili.

12.8 Il Consiglio tramite il suo legale rappresentante può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

ART. 13 - (Presidente)

13.1 Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo, eletto dai membri del Consiglio Direttivo e resta in carica per la durata del Consiglio.

13.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 14 - (Segretario - Tesoriere - Responsabile del Culto)

14.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee che firma insieme al Presidente.

14.2 Il Tesoriere tiene i libri contabili e predispone le bozze dei bilanci preventivo e consuntivo di cassa che sottopone al Consiglio Direttivo.

14.3 Il Responsabile del Culto coadiuva il Rabbino nell'organizzazione dei servizi religiosi della Congregazione.

ART. 15 - (Risorse economiche)

15.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi di privati,
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) altre entrate compatibili con la normativa in materia

15.2 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, associati, partecipanti e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

15.3 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 16 - (Rendiconto finanziario)

16.1 Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo di cassa contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo di cassa contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

16.2 Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo su progetto del Tesoriere e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3 Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

16.4 Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2021. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 17 - (Organo di controllo)

17.1 L'Organo di Controllo, la cui facoltativa istituzione è demandata all'assemblea, ha il compito di controllare il rispetto della legge e del presente statuto, nonché la correttezza della gestione economica e finanziaria della congregazione, predisponendo

una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

17.2 Esso può essere unipersonale o Collegiale a scelta dell'assemblea; in ogni caso è composto da membri con idonee competenze professionali iscritti al Registro Revisori Contabili.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

18.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità statutarie e nel rispetto delle norme di legge.

18.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione.

18.3 A seguito dello scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.

ART. 19 - (Disposizioni finali)

19.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

f.to Robbins Leonard Gilbert

f.to Sandro Ventura

f.to Sarah Heilig Rubenstein

f.to Susanna Ruth Myers

f.to Riccardo Cambi Notaio

Io sottoscritto Dott. RICCARDO CAMBI, Notaio in Bagno a Ripoli attesto che la presente copia è conforme al suo originale, consta di undici fasciate e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. Bagno a Ripoli,

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE il giorno 12 luglio 2021 al n. 30091 serie 1T, Euro 200,00.